

# COMUNE DI PAULARO

Provincia di Udine



# **REGOLAMENTO** **per l'applicazione** **deLL'IMPOSTA COMUNALE** **sugli IMMOBILI**

*approvato con deliberazione  
CC. n. 54 dd. 22.10.1998  
modificato con deliberazioni  
C.C. n. 25 dd. 11.03.1999  
C.C. n. 07 dd. 17.02.2001  
C.C. n. 08 dd. 22.02.2003  
C.C. n. 08 dd. 02.03.2007*

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili nel Comune di Paularo, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e da ogni altra disposizione normativa.

### **Art. 2 Presupposto dell'imposta**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio del Comune di Paularo, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

### **Art. 3 Definizione di fabbricati e aree**

1. Gli immobili soggetti all'imposta sono così definiti:

a) fabbricato: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

b) area fabbricabile: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;

c) terreno agricolo: il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del codice civile.

### **Art. 4 Soggetti passivi**

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al precedente art. 2, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio del Comune o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

## **Art. 5**

### **Soggetto attivo**

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune di Paularo per gli immobili di cui al precedente art. 2 del presente regolamento la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio. L'imposta non si applica agli immobili dei quali il Comune di Paularo è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel precedente art. 4 del presente regolamento per i quali avrebbe la soggettività passiva quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

2. In caso di variazione della propria circoscrizione territoriale, anche se dipendente dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo questo Comune se sul suo territorio risultano ubicati gli immobili al primo gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

## **Art. 6**

### **Base imponibile**

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'art. 2 del presente regolamento.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'art. 52 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131.

3. Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'art. 7 del Decreto Legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito, con modificazioni, dalla Legge 08 agosto 1992 n. 359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministro delle Finanze e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994 n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'art. 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Abrogato.

5. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento.

6. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Al fine di evitare l'insorgenza di contenzioso, con specifica deliberazione da adottare entro il termine di cui al comma 1 dell'art. 7 del presente regolamento, il Comune determina il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili classificate nelle seguenti

zone territoriali:

- a) zona "BO"- degli immobili e pertinenze soggetti a interventi di tutela ambientale, ristrutturazione e ampliamento con conservazione tipologica;
- b) zona "B1" - intensiva di completamento;
- c) zona "B2" - semintensiva di completamento;
- d) zona "C1" - estensiva di espansione vincolata a p. di l.;
- e) zona "D2" - artigianale e commerciale di interesse comunale e comprensoriale;
- f) zona "D3" - degli insediamenti artigianali esistenti;
- g) zona "D5"- delle centraline idroelettriche;
- h) zona "G" - turistiche".

7. In caso di edificazione dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero sino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.

8. In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione dello stesso, oppure in caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della Legge 05 agosto 1978 n. 457, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o ristrutturazione ovvero fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato la base imponibile è data dal solo valore dell'area.

9. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per cento.

## **Art. 7**

### **Determinazione dell'aliquota e dell'imposta**

1. L'aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, salvo proroghe previste per legge, con effetto per l'anno successivo. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'art. 84 del Decreto Legislativo 25 febbraio 1995 n. 77, come modificato dal Decreto Legislativo 11 giugno 1996 n. 336.

2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, nè superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel Comune.

4. I provvedimenti che dispongono eventuali misure agevolative dell'imposta, riduzioni dell'aliquota oppure aumenti delle detrazioni e, comunque, ogni atto che comporti nel complesso dei trattamenti particolari rispetto alla generali dei contribuenti, devono contenere una puntuale dimostrazione del presunto minor gettito derivante dall'applicazione di tali agevolazioni e le modalità di copertura di tale minore entrata, a salvaguardia degli equilibri di bilancio.

5. Le deliberazioni concernenti la determinazione dell'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili sono pubblicate per estratto sulla Gazzetta Ufficiale.

## **TITOLO II**

### **ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI**

#### **Art. 8**

##### **Esenzioni**

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonché dai Comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1, dell'art. 5 del presente regolamento, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio di culto, purchè compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze.
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
- h) i terreni agricoli ricadenti in zone montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977 n. 984 (ai sensi della citata normativa la Regione Friuli Venezia Giulia con Decreto del Presidente della Giunta 22 settembre 1982 n. 0466/pres., ha ricompreso l'intero territorio del Comune di Paularo nella zona omogenea della Carnia con qualificazione di terreno di montagna);
- i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, attività previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) della Legge 20 maggio 1985 n. 222. La presente esenzione si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore;
- l) i fabbricati già rurali aventi caratteristiche tecnico-urbanistiche e di destinazione di "stalla fienile" o simili e/o di "deposito attrezzi agricoli", che non presentano più i requisiti di ruralità, fino al termine previsto per le variazioni delle iscrizioni in catasto.

#### **Art. 9**

##### **Riduzioni e detrazioni dell'imposta**

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 04 gennaio 1968 n. 15 rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

2. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto da lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica con decorrenza dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità. La perizia rilasciata dall'ufficio tecnico comunale o, in alternativa, la dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 04 gennaio 1968 n. 15, devono essere allegate, pena esclusione dal diritto alla riduzione, alla dichiarazione di cui all'art. 10 del presente regolamento. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la dichiarazione prevista dal precedente periodo.

3. L'aliquota può essere stabilita dal Comune nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.

4. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi come tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Lire 200.000.= rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

5. Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorchè distintamente iscritte in catasto. Per pertinenze si intendono le cose immobili di cui all'art. 817 del codice civile classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinante ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale anche se non appartenenti allo stesso fabbricato, quali cantine, soffitte, autorimesse e similari.

6. Si considerano abitazioni principali, con conseguente applicazione della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado; al fine del riconoscimento del diritto alla predetta detrazione il contribuente è tenuto a presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 04 gennaio 1968 n. 15. Tale dichiarazione dovrà essere allegata alla dichiarazione prevista dall'art. 10 del presente regolamento. Il diritto alla detrazione si applica a decorrere dalla data della citata dichiarazione sostitutiva.

7. Con la deliberazione di cui al comma 1 dell'art. 7 del presente regolamento, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo di Lire 200.000.=, di cui al comma 4 del presente articolo, può essere elevato, fino a Lire 500.000.=, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

9. La detrazione per l'abitazione principale può essere stabilita in misura superiore a Lire 500.000.= e fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità. In tal caso non può essere stabilita un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.

## **TITOLO III VERSAMENTI E DICHIARAZIONI**

### **Art. 10 Versamenti e dichiarazioni**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'art. 4 del presente regolamento per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti indicati nell'art. 4 del presente regolamento devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il soggetto ha la facoltà di pagare l'imposta in un'unica soluzione entro il 16 giugno.
3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, qualora sia stata presentata dichiarazione congiunta e purchè l'imposta relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.
4. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 del presente articolo deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il Comune oppure su conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune ovvero direttamente presso la tesoreria medesima oppure tramite il sistema bancario a seconda della forma di gestione scelta dall'Ente. Gli importi sono arrotondati all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi per eccesso se è superiore.
5. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo risulta inferiore a € 3,00; qualora l'imposta annuale sia uguale o superiore a € 3,00, ma le singole rate risultino inferiori, il versamento deve essere effettuato in un'unica soluzione.
6. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazione dei dati ed elementi dichiarati, cui conseguirà un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme previste dal presente regolamento le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'art. 1117 n. 2) del c.c. oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o è attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'Amministratore del condominio per conto dei condomini.
8. Le dichiarazioni devono essere redatte su modelli approvati dal Ministro delle Finanze.

**TITOLO IV**  
**LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RIMBORSI**

**Art. 11**  
**Liquidazione**

1. Abrogato.
2. Abrogato.

**Art. 12**  
**Accertamento**

1. Per le operazioni di accertamento si opera rinvio alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, e successive modifiche ed integrazioni, nonché al regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di tributi comunali e al regolamento generale delle entrate comunali.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

**Art. 13**  
**Funzionario responsabile**

1. Con provvedimento dell'organo competente è designato un funzionario cui sono conferite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

**Art. 14**  
**Riscossione coattiva**

1. Le somme liquidate e/o accertate dal Comune a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del relativo provvedimento, sono rimosse secondo le modalità previste dall'art. 15, comma 3, del regolamento generale delle entrate comunali.

**Art. 15**  
**Rimborsi**

1. Il contribuente può chiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Abrogato.



3. Ai fini dell'espletamento dell'istruttoria della richiesta di rimborso il Comune può invitare il contribuente ad esibire o trasmettere atti (quali ad es. quietanze di versamento, visure catastali, ecc);
4. Sulle somme dovute in restituzione spettano gli interessi nella misura fissata nel regolamento generale delle entrate comunali, calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. Non si fa luogo a rimborso quando la somma dovuta in restituzione, comprensiva di imposta e relativi interessi, non è superiore agli importi minimi previsti dalle disposizioni in materia di pagamento e riscossione di crediti di modesto ammontare.

#### **Art. 16** **Sanzioni ed interessi**

1. Per l'applicazione delle sanzioni e degli interessi si opera rinvio ai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997 n. 471 e 473 nonché al regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di tributi comunali.

#### **Art. 17** **Contenzioso.**

1. Per la disciplina del contenzioso si applicano le disposizioni contenute dal Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, nonché dal regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di tributi comunali e dal regolamento generale delle entrate comunali.

#### **Art. 18** **Indennità di espropriazione**

1. In caso di espropriazione di un'area fabbricabile l'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'imposta qualora il valore dichiarato risulti inferiore alla indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti.
2. In caso di espropriazione per pubblica utilità, oltre alla indennità, è dovuta una eventuale maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato o dal suo dante causa per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base dell'indennità. La maggiorazione, unitamente agli interessi legali sulla stessa calcolati, è a carico dell'espropriante.

**TITOLO V**  
**NORME TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 19**  
**Norme transitorie**

1. 1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. p) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, al personale addetto all'Ufficio Tributi vengono attribuiti compensi incentivanti in base ai risultati ottenuti nell'attività di controllo dell'imposta comunale sugli immobili ed al fine di valorizzare le capacità dei dipendenti e premiare l'efficienza del servizio.

1 bis. La Giunta Comunale individua la percentuale da applicare alle somme riscosse (competenza + residui) a seguito dell'attività di controllo ed accertamento del tributo e da destinare al personale di cui al comma precedente.

2. Gli indirizzi ed i criteri indicati nel presente regolamento sono applicabili fino all'entrata in vigore di norme di legge o di disposizioni regolamentari, emanate ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, che risultino con gli stessi incompatibili.

**Art. 20**  
**Norme finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

**Art. 21**  
**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 01 gennaio 1999.